

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
I<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 311/CGF  
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 217/CGF – RIUNIONE DEL 25 MARZO 2011

## 1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO DEL PARMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTA AL CALCIATORE GALLOPPA DANIELE SEGUITO GARA PARMA/NAPOLI DEL 13.3.2011 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – SERIE A (Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011))**

La società F.C. Parma S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011, con la quale è stata inflitta al calciatore Galloppa Daniele a seguito della gara Parma/Napoli del 13.3.2011, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per avere, al 14° del secondo tempo, colpito "*a gamba tesa*" il petto di un avversario, che poteva riprendere il gioco dopo l'intervento dei sanitari.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto e i fatti avvenuti, ritenendo, come chiaramente riferito nel referto del Direttore di gara, che il fatto è avvenuto in corso di gioco con il pallone a distanza di gioco e che, pur essendo stato posto in essere un gesto scomposto e potenzialmente pericoloso, non si è esplicato in maniera direttamente violenta in quanto diretto a prendere la palla e quindi, nella condotta posta in essere non vi erano sicuri connotati di violenza, accoglie il ricorso in oggetto e riduce la sanzione applicata dal Giudice Sportivo da 3 a 2 giornate effettive di gara di squalifica e infligge un' ammenda di €10.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Parma F.C. di Parma riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Galloppa Daniele a 2 giornate effettive di gara e all'ammenda di €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) RICORSO DELL'A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA, INFLITTA AL CALCIATORE IBRAHIMOVIC ZLATAN SEGUITO GARA MILAN/BARI DEL 13.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A (Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011))**

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Milan/Bari, disputato in data 13.3.2011 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ammoniva con diffida il calciatore Zlatan Ibrahimovic ed infliggeva a quest'ultimo la squalifica per 3 giornate effettive di gara per aver *"al 28° del secondo tempo, a giuoco in svolgimento ma con il pallone non più a distanza di gioco, colpito volontariamente, da tergo, con una manata all'addome, un calciatore avversario, facendolo cadere al suolo, senza conseguenze lesive"*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.C. Milan, la quale lamenta la non applicabilità, al caso di specie, dell'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., dal momento che il gesto posto in essere dal calciatore Ibrahimovic, ai danni dell'avversario Marco Rossi, non può configurare la fattispecie di condotta violenta ma soltanto di comportamento antisportivo, sanzionato dalla lett. a) del predetto articolo, la quale prevede la squalifica di sole due giornate di gara. La società, inoltre, sostiene che l'evento sanzionato è avvenuto a seguito di un contrasto di gioco e che il pallone, a differenza di quanto sostenuto dall'arbitro, era ancora astrattamente giocabile, con la conseguenza che la spinta del giocatore in questione deve considerarsi finalizzata a spostare l'avversario al solo scopo di recuperare il pallone stesso e non per creare nocimento al calciatore del Bari. Pertanto, la società ha richiesto la riduzione della squalifica ad 1 sola giornata di gara, oltre l'ammonizione con diffida o, in subordine, ad una giornata di gara con un ammenda ovvero a 2 giornate di gara.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 25.3.2011, è presente l'Avv. Cantamessa, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, deve in effetti rilevare la non congruità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in relazione alla reale gravità dei fatti: il gesto compiuto dal calciatore Ibrahimovic non appare configurabile quale gesto tipicamente violento, e questo non solo per la mancanza delle conseguenze lesive (elemento che, come noto, non può dirsi sufficiente a costituire esimente), bensì anche per l'inidoneità del mezzo (manata, peraltro in contesto non lontano dall'azione di gioco), e pertanto, in definitiva, deve essere ritenuto un esempio di comportamento gravemente antisportivo, sanzionabile ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Milan di Milano riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Ibrahimovic Zlatan a 2 giornate effettive di gara, mantenendo, però, ferma l'ammonizione con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **3) RICORSO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RADU STEFAN DANIEL SEGUITO GARA ROMA/LAZIO DEL 13.3.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011)

Con rituale reclamo la S.S. Lazio S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha irrogato al calciatore Radu Stefan Daniel, seguito gara Roma/Lazio del 13.3.2011, la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Con i motivi scritti, la reclamante ha eccepito la mancanza del requisito di violenza del gesto, assumendo, per contro, che il Radu aveva solo simulato il gesto della testata al suo avversario, tant'è che non vi era stato alcun contatto fisico.

Ha, pertanto, chiesto l'annullamento della sanzione o una congrua riduzione della stessa.

Alla seduta del 25.3.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Questa Corte, al fine di meglio chiarire la dinamica del gesto sanzionato dal Giudice Sportivo ex art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., ha interpellato l'assistente arbitrale che l'aveva refertato, il quale

ha precisato che il Radu, pur ponendosi fronte contro fronte con il suo avversario, lo aveva appena sfiorato toccandolo leggermente senza i connotati dell'atto di violenza.

Ciò premesso, questa Corte, ritiene che il gesto del Radu, seppur deprecabile per lo svolgersi e la platealità della dinamica, possa essere circoscritto a condotta gravemente antisportiva ex art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Formello (Roma) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Radu Stefan Daniel a 2 giornate effettive di gara e all'ammenda di €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL CALC. LEDESMA CRISTIAN DANIEL SEGUITO GARA ROMA/LAZIO DEL 13.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011)**

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 gare effettive e ammenda di €5.000,00 al calciatore Ledesma Cristian Daniel.

Tale decisione veniva assunta perché durante l'incontro Roma/Lazio disputatosi il 13.3.2011, il calciatore sopra citato, al 45° del secondo tempo, rivolgeva all'Arbitro pesanti insulti.

Avverso tale provvedimento la società S.S.Lazio ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 15.3.2010 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 22.3.2011, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Formello (Roma) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Avv. Maurizio Greco – Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**5) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BERTANI CRISTIAN SEGUITO GARA VICENZA/NOVARA DEL 19.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Serie B - Com. Uff. n. 81 del 21.3.2011)**

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 81 del 21.3.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 1 gara effettiva al calciatore Bertani Cristian.

Tale decisione veniva assunta perché durante l'incontro Vicenza/Novara disputatosi il

19.3.2011, il calciatore Bertani Cristian assumeva un comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per aver, al termine della gara, nei locali degli spogliatoi, proferito locuzione blasfema; infrazione questa rilevata dal collaboratore della Procura Federale.

Avverso tale provvedimento la società Novara Calcio S.p.A. ha preannunziato, con richiesta di procedimento d'urgenza, reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 22.3.2010 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 25.3.2011, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal Novara Calcio di Novara dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 21 giugno 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete